



S E N T E N Z A N . 3 2 2 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73357

P R O P O S T O D A

(OMISSIS),

E P R O S E G U I T O D A

(OMISSIS),

nonché rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Parisi (del foro di Napoli) ed elettivamente domiciliati a Napoli in via Foria n° 130 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso il Coordinamento Regionale Legale INPS per la Campania.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 21 settembre 2021 (omissis), militare dell'Arma dei Carabinieri collocato in quiescenza dal 13 aprile

2017, ha evidenziato che le quote A e B della sua pensione erano state calcolate applicando la complessiva aliquota del 35% sancita dall'art. 44 del D.P.R. n° 1092/1973, anziché l'aliquota del 44% contemplata dall'art. 54 di quel medesimo D.P.R. per colui, quale appunto l'odierno ricorrente, che avesse maturato meno di quindici anni di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995.

Perciò lui ha domandato che la pensione venisse riliquidata avuto riguardo alla predetta aliquota del 44%, con conseguente pagamento dei maggiori ratei. Ed altresì ha lamentato l'esistenza di taluni errori di calcolo nel quadro II della determina di pensione, riguardo ai benefici *ex lege* n° 336/1970.

2. Con atto depositato il 22 febbraio 2024 in conseguenza del decesso del (omissis), avvenuto il 3 maggio 2023, il giudizio è stato proseguito dalla vedova: la quale ha evidenziato di aver ottenuto la pensione di reversibilità.

3. Con comparsa depositata il 22 aprile 2024 si è costituito l'INPS, evidenziando di aver rideterminato *in melius* la pensione del (omissis), in applicazione della sentenza n° 12/2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte, e di avergli pagato i conseguenti arretrati unitamente al rateo di aprile 2022, cioè *ante mortem* del (omissis) stesso; nonché reputando che fosse così cessata la materia del contendere.

4. Poi l'(omissis)ha esplicitamente concordato in tal senso, con memoria prodotta il 6 maggio 2024.

Infine, all'udienza dell'8 di quello stesso mese, la causa è stata discussa esclusivamente dall'INPS e trattenuta in decisione, con successiva lettura della presente sentenza.

D I R I T T O

5. La parte ricorrente ha esplicitamente concordato riguardo alla cessazione della materia del contendere: che, sul piano sostanziale, riflette

l'orientamento di cui alla sentenza n° 12/2021 delle Sezioni Riunite di questa Corte, cioè l'applicazione dell'aliquota annua del 2,445% riguardo all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995, la quale nel caso del (omissis) era di sette anni e nove mesi (all. 1 al ricorso).

6. La sostanziale concomitanza dell'introduzione dell'odierno giudizio, rispetto alla soluzione interpretativa indicata dalle Sezioni Riunite con la predetta sentenza in paragone ai pregressi approdi giurisprudenziali, tanto in primo grado quanto in appello, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73357, proposto da (OMISSIS) e proseguito da (OMISSIS) contro l'INPS:

- 1) dichiara cessata la materia del contendere;
- 2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio dell'8 maggio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 13.06.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli